

Pzt. 13386
17.03.2022

**ACCORDO INTEGRATIVO CCNL Acqua Gas -
Indennità Responsabili di Aree**

L'anno 2021, il giorno 17 del mese di marzo presso la sede di Sidra S.p.A. sita in Via G.Vagliasindi, 53

Tra

SIDRA SpA rappresentata dal Presidente pro-tempore Prof. Fabio Fatuzzo, previa deliberazione del consiglio di amministrazione del 30/09/2021 e del 7/02/2022 e delega ivi conferite

e

i sig.ri Responsabili dell'Aree organizzative di cui si compone la società e la sua struttura organizzativa, inquadrati nelle funzioni direttive del CCNL (livelli 7- 8° - Quadro), ai quali è stata affidata la responsabilità delle citate aree con l'attribuzione di funzioni ed assegnazione di personale,

[Handwritten signatures and initials]

AC

PREMESSO CHE

- ❖ i sopra citati lavoratori (inquadrati ai livelli 7°, 8° e Q del CCNL Gas-Acqua) *in virtù della funzione di Responsabili di Area Organizzativa* rientrano ai sensi del CCNL Gas Acqua nel personale direttivo, le cui competenze e mansioni proprio perché di carattere direttivo e di responsabilità si configurano fondamentali ai fini del raggiungimento dei risultati dell'impresa e sono caratterizzate dalla sussistenza di un rapporto fiduciario con il datore di lavoro;
- ❖ la retribuzione per i predetti lavoratori non è commisurata al tempo di lavoro ma alla qualità e produttività dello stesso non suscettibile di una remunerazione rapportata in maniera rigida alle ore di prestazione;
- ❖ l'art. 27 del CCNL Gas Acqua ultimo comma "Prestazioni oltre il normale orario di lavoro (lavoro straordinario) esclude, infatti, il personale inquadrato ai livelli 7°, 8° e Q dalle previsioni contrattuali per la remunerazione delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, trattandosi di lavoratori "la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere predeterminata dai lavoratori stessi" e non ponendo, quindi, limiti massimi alla durata dell'orario di lavoro con eccezione del solo limite posto a tutela dell'integrità psicofisica della persona;
- ❖ l'Azienda non può, tuttavia, mancare di valutare l'impegno temporale e l'apporto qualitativo di tali figure, dovendo individuare per i lavoratori sopra citati una indennità che integri la retribuzione con uno specifico compenso aggiuntivo che, in mancanza, il Giudice del lavoro potrebbe, altrimenti, riconoscere in via equitativa così come previsto nelle note integrative al CCNL vigente;
- ❖ che la materia di che trattasi rientra nella contrattazione individuale, non avendo alcun obbligo di contrattazione aziendale in materia né altri tipi di intervento delle R.S.U.;
- ❖ che, nel comparto contrattuale di riferimento Acque e Gas, diverse aziende hanno riconosciuto e riconoscono la suindicata indennità tra cui, peraltro, la società Catania Rete Gas SpA, partecipata dal Comune di Catania, cui si applica lo stesso CCNL

[Handwritten signatures and initials]

1 AG. *[Handwritten signatures]*

Gas/Acqua, avendo riconosciuto, sia in passato che attualmente, ai lavoratori Responsabili di funzione e di Area € 7.000,00 per chi ricopre il livello contrattuale 7° ed 8° e € 10.000,00 per i Quadri a fronte del ruolo ricoperto, il maggior impegno temporale e le specificità e le responsabilità connesse al livello di inquadramento contrattuale;

❖ che risulta necessario, dunque, regolamentare la materia ivi applicando ai responsabili di area organizzativa della Sidra una specifica indennità di funzione a seconda del ruolo ricoperto, del grado di responsabilità, del prevedibile impegno temporale aggiuntivo e degli effettivi carichi di lavoro, in coerenza a quanto previsto dalla legislazione generale ed al CCNL di settore;

Premesso quanto sopra, le Parti stipulano il seguente:

ACCORDO

Art.1) - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo senza le quali non si sarebbe addivenuti alla sottoscrizione del medesimo.

Art.2) - INDENNITÀ DI FUNZIONE

L'indennità di Funzione per i lavoratori Responsabili di Area aziendale, inquadrati ai livelli 7°/8° e Q del CCNL Gas Acqua, verrà riconosciuta rispettivamente nella misura di € 7.000,00 (liv. 7° e 8°) e di € 10.000,00 (liv. Q) di parametro economico di base nelle seguenti forme:

A - PARTE FISSA (pari al 75 % del parametro economico di base)

Verrà riconosciuta in misura pari 75% del parametro economico riferito al livello di inquadramento in 12 mensilità a copertura delle seguenti voci:

- Posizione organizzativa/Responsabilità di ufficio;
- Fortettizzazione disponibilità maggiore impegno temporale;
- Disponibilità rintracciabilità telefonica oltre il normale orario di lavoro;
- Maggiore carico di lavoro in assenza di adeguata struttura organizzativa.

Tale quota verrà, pertanto, inserita mensilmente in busta paga.

B - PARTE VARIABILE (pari al 25% del parametro economico di base)

Verrà riconosciuta in percentuale massima del 25% in base alle seguenti attività svolte:

1. Assunzione di ulteriori incarichi temporanei o carichi di lavoro con rilevanza esterna e/o attribuzione di deleghe e funzioni con rilevanza esterna non diversamente retribuiti da altri Regolamenti aziendali e/o normativa di settore (a titolo esemplificativo e non esaustivo gli incentivi funzioni tecniche);
2. Predisposizione di idee progettuali con definizione di obiettivi di miglioramento aziendale specifici per la propria funzione;
3. Partecipazione ad attività esterne o di rappresentanza aziendale;
4. Impegno straordinario per reperibilità legata al pronto intervento ed al monitoraggio di impianti e reti;

Per la determinazione dell'indennità si terrà conto del numero di attività svolte nel corso dell'anno di riferimento secondo la seguente tabella:

Attività	Numero attività svolte nell'anno					
	0	1	2	3	4	5+
Punto 1	0%	5%	10%	15%	20%	25%
Punto 2	0%	5%	10%	15%	20%	25%
Punto 3	0%	5%	10%	15%	20%	25%
Punto 4	0%	5%	10%	15%	20%	25%

I valori percentuali di cui sopra, sono cumulabili fino alla concorrenza del massimale stabilito in sede di accordo (es. stante che il massimale stabilito è pari al 25%, il dipendente X per ottenere il parametro massimo deve svolgere almeno 5 attività tra quelle indicate ai punti da 1 a 4)

L'erogazione della parte variabile verrà effettuata in un'unica soluzione entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 3) - ESCLUSIONI

Sono esclusi dal presente accordo

- Migliorie contrattuali secondo quanto stabilito dal CCNL;
- Indennità e compensi relativi ad incarichi assunti nell'ambito di specifici "Progetti Aziendali" che coinvolgono una platea più ampia di personale aziendale;
- Indennità e compensi afferenti ulteriori incarichi e/o attività disciplinate dal CCNL e/o dalle normative vigenti in materia

Art. 4) - RAPPORTI CON INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ E ALTRE EROGAZIONI

L'applicazione ed erogazione dell'indennità di funzione di cui al presente accordo assorbe e sostituisce integralmente l'indennità di reperibilità, laddove applicata ed applicabile.

Art. 5) - SISTEMA DI VERIFICA EROGAZIONE "PARTE VARIABILE" INDENNITÀ

La quantificazione e l'erogazione della "parte variabile" dell' "Indennità di funzione" sarà effettuata previa elaborazione di reportistica e rendicontazione specificamente predisposta secondo le indicazioni della Presidenza e che sarà allegata al presente verbale per formarne parte integrante.

Art. 6) - DURATA

Il presente accordo avrà validità ed efficacia triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, senza possibilità di rinnovo tacito. Alla scadenza le parti si impegnano a ricontrattare l'accordo.

I LAVORATORI

L'AZIENDA

Il Presidente

Prof. Fabio Fazio